

Il Giudice Amministrativo chiarisce l'interpretazione dell'art. 29, comma 3 del TUA

T.A.R. Sardegna, Sez. I 28 marzo 2024, n. - 239 - Buricelli, pres.; Serra, est. - Rwm Italia S.p.A. (avv.ti Alliegro, Bifulco) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Parisi, Cambule) ed a.

Ambiente - VIA postuma - Nelle more dello svolgimento della procedura VIA su un impianto già realizzato è consentita la sola prosecuzione o anche avvio di attività mai eseguite (e valutate) prima - Art. 29, comma 3 del TUA.

L'istituto della prosecuzione dei lavori o dell'attività durante il procedimento di VIA postuma ha carattere doppiamente eccezionale, in quanto la Valutazione di Impatto Ambientale è per sua natura preventiva e orientata dal principio di precauzione. La possibilità di proseguire i lavori in attesa della VIA postuma costituisce un'ulteriore deroga al sistema ordinario e deve essere interpretata in modo restrittivo. Le disposizioni dettate dall'art 29 comma 3, devono dunque essere interpretate in senso letterale, per cui i presupposti necessari per il consenso alla prosecuzione includono: mancata sottoposizione del progetto alla procedura di assoggettabilità a VIA, alla procedura di VIA o il successivo annullamento di provvedimenti autorizzativi; la presentazione di un'istanza di VIA ex post; l'esistenza di attività già in corso (non potendo la norma giustificare l'avvio di nuove attività); il coinvolgimento delle autorità competenti in materia ambientale, sanitaria e culturale; il rispetto degli obblighi di acquisizione di tutti i permessi e nulla osta previsti dalle normative di settore. In ogni caso, l'autorizzazione alla prosecuzione ha validità limitata alla fase procedurale e non pregiudica l'esito finale della VIA postuma.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha esposto di possedere uno stabilimento industriale insistente su un'Alfredo Scialò - Alice Riccardi area situata tra i Comuni di Iglesias e di Domusnovas e di operare nel settore della ricerca, sviluppo e produzione di diversi sistemi d'Alfredo Scialò - Alice Riccardi, bombe d'Alfredo Scialò - Alice Riccardi aereo, mine, cariche di controminamento, munizioni di medio-grande calibro e teste in guerra di vario tipo.

Su tali basi, per quanto qui rileva, la società ha rappresentato di aver chiesto di realizzare, nel territorio del Comune di Iglesias, due nuovi reparti, chiamati R200 e R210, i quali avrebbero rappresentato una continuazione spaziale, una estensione dello stabilimento preesistente; e che, dentro i nuovi reparti, la società avrebbe proseguito attività già in corso nel suo sito industriale.

L'Alfredo Scialò - Alice Riccardi istanza è stata accolta, previo ottenimento di tutti i pareri favorevoli delle Amministrazioni competenti, dal Comune di Iglesias con Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, il quale è stato impugnato da Italia Nostra e da altre associazioni, insieme alla delibera della Giunta regionale n. 3/26 del 15 gennaio 2019 riguardante la verifica di assoggettabilità a VIA.

Il ricorso è stato rigetto dal T.A.R. Sardegna, con sentenza n. 422/2020, la quale è stata oggetto di parziale riforma da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7490/2021, che ha annullato, per mancanza di previa VIA dei nuovi reparti e del nuovo campo prove, i due provvedimenti appena menzionati (la sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata con ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 1777/2023).

Quindi, nelle more della fissazione, da parte della Regione Sardegna dei termini per l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi avvio del procedimento di VIA postuma (assegnati in data 19 aprile 2022 con atto n. 9947), la ricorrente ha presentato, in data 28 marzo 2022, istanza alla Regione per l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi utilizzo dei Reparti R200 e R210 ai sensi dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29, c. 3, D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Ambiente).

2. A seguito di contraddittorio procedimentale, e decorsi 12 mesi dalla trasmissione del preavviso di rigetto nei quali si è altresì avverata una interlocuzione tra Regione e Ministero della Transizione Ecologia, la Regione Sardegna ha denegato, in data 9 marzo 2023, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi istanza ex art. 29, comma 3 Codice dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Ambiente, per l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi utilizzo dei Reparti R200 e R210.

3. In tal senso, si evidenzia in fatto come la Regione abbia domandato al Ministero di rendere un parere "sulla legittimità che l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi autorità competente ex art. 29, c. 3, del vigente d.lgs. 152/2006 possa esprimersi su: a) la Alfredo Scialò - Alice Riccardi prosecuzione dei lavori o delle attività Alfredo Scialò - Alice Riccardi, ai sensi della stessa disposizione di legge, nel caso in cui l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo per la sua realizzazione o l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi esercizio e/o nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di annullamento che abbia inciso non già su un provvedimento di VIA, bensì su un provvedimento autorizzatorio inerente alla realizzazione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi opera/progetto oggetto di valutazione

ambientale, ove il suddetto annullamento sia stato motivato unicamente per la rilevata necessità di previa sottoposizione a VIA; b) la Alfredo Scialò - Alice Riccardi prosecuzione delle attività Alfredo Scialò - Alice Riccardi anche nel caso in cui nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi impianto oggetto di VIA postuma, pur già realizzato, non sia ancora stata avviata, in concreto, alcuna attività".

Il Ministero, con atto prot. 95104 del 29.07.2022, ha risposto "riguardo al quesito sub a), ad avviso della Scrivente va data risposta all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi interpello nel senso che le attività di cui l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Autorità competente nel corso dello svolgimento della VIA può consentire la prosecuzione sono soltanto le attività soggette a VIA ed elencate nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Allegato III alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome" e "la risposta al quesito sub b) discende quale logica conseguenza da quanto fin qui osservato. (...) Conformemente, quindi, alla ratio della norma incentrata sulla tutela dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi affidamento ed alla portata derogatoria ed eccezionale della procedura di VIA su impianti, opere o attività già esistenti (per regola generale, infatti, la Direttiva 2011/92 impone che i progetti che possano avere un significativo impatto ambientale siano sottoposti a tale valutazione prima del rilascio dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi autorizzazione, v., in tal senso, CGUE sentenze del 28 febbraio 2018 C-117/17, punto 24, del 7 gennaio 2004, C-201/02, punto 42, del 26 luglio 2017, C-196/16, punto 32), ad avviso di questa Direzione il comma 3 dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29 D.Lgs. n. 152/2006 va interpretato in modo letterale, sicché appare consentita la "prosecuzione", non "l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi avvio", dei lavori o dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi attività purché ricompresi nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Allegato III alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006".

La Regione ha tuttavia ritenuto necessario richiedere dei chiarimenti al Ministero in relazione alla citata risposta all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi interpello, in particolare "i criteri o i riferimenti normativi alla base della suddivisione tra Alfredo Scialò - Alice Riccardi lavori Alfredo Scialò - Alice Riccardi e Alfredo Scialò - Alice Riccardi attività Alfredo Scialò - Alice Riccardi delle categorie di opere di cui agli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e di voler in particolare specificare, qualora fosse confermata la suddetta interpretazione, anche l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi elenco delle Alfredo Scialò - Alice Riccardi attività Alfredo Scialò - Alice Riccardi dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006; se, in linea con la suddetta interpretazione, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi impossibilità di consentire la prosecuzione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi esercizio di un impianto o lo svolgimento di una attività produttiva, per l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Autorità competente ai sensi dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29, c. 3 del vigente D.Lgs. n. 152/2006, debba essere intesa come impossibilità ad esprimersi nel merito, per difetto di competenza, o debba essere intesa come obbligo di formulare un diniego, da parte della citata Autorità, alla prosecuzione delle medesime attività; se, nelle more dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi avvio e conclusione dei necessari procedimenti di valutazione ambientale, sia consentito all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Autorità competente in materia di V.I.A. esprimersi sulla prosecuzione dei Alfredo Scialò - Alice Riccardi lavori Alfredo Scialò - Alice Riccardi o delle Alfredo Scialò - Alice Riccardi attività Alfredo Scialò - Alice Riccardi, ai sensi della disposizione di legge in oggetto, nel caso in cui l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo, con particolare riferimento al caso in cui lo stesso titolo sia stato oggetto di annullamento motivato unicamente dalla rilevata necessità di previa sottoposizione a V.I.A."

A fronte di tale richiesta, il Ministero ha dapprima premesso che "Si precisa che le argomentazioni dappresso dispiegate, di carattere generale, in aderenza al disposto di cui all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 3 septies del D.lgs 152/2006, sono da considerarsi prevalenti rispetto ad eventuali criteri di differenziazione tra lavori ed attività che possano rinvenirsi negli allegati al D.Lgs 152/2006 e superano e sostituiscono la precedente risposta fornita da questa Amministrazione in ordine ai quesiti posti da codesta Regione sull'Alfredo Scialò - Alice Riccardi argomento di che trattasi".

Nel merito, premesse considerazioni generali sulla natura della VIA, il Ministero afferma che "La prosecuzione dei lavori e delle attività di cui al citato art. 29 comma 3 afferisce quindi di tutta evidenza a lavori e/o attività conseguenti e correlati unicamente alla fase di valutazione ambientale e non certamente alla fase autorizzatoria che appartiene alla competenza di diverse amministrazioni ed investe svariati ambiti disciplinari; proprio in ragione di ciò il disposto contenuto nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29 c. 3 non assegna all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi amministrazione ambientale alcun potere di sostituzione delle autorizzazioni necessarie per realizzare e/o esercire un'Alfredo Scialò - Alice Riccardi opera o un'Alfredo Scialò - Alice Riccardi attività. (...) può essere riferito unicamente all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi assenza di impatti significativi e negativi che possano derivare dallo svolgimento di opere o attività (nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi ipotesi di opere realizzate in totale assenza di VIA o nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi ipotesi di VIA scaduta non seguita da richiesta di proroga nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi erronea convinzione che sia ancora valida) ovvero nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi assenza di impatti significativi e negativi ulteriori e diversi da quelli già valutati in sede di VIA (in ipotesi di annullamento parziale della VIA già assentita) demandando la valutazione complessiva degli effetti dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi opera all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi esito della valutazione ambientale postuma avviata", concludendo che:

"i presupposti che giustificano l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi eventuale consenso alla prosecuzione di cui all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29 comma 3 citato sono: a) che si sia in presenza di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento

unico di cui all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi articolo 27 o di cui all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità Alfredo Scialò - Alice Riccardi a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione. b) l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi avvenuta presentazione di una istanza di VIA ex post; c) lavori e/o attività già in essere poiché dal tenore letterale della norma appare consentita la "prosecuzione", non "l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi avvio", dei lavori o dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi attività; d) il predetto consenso è condizionato in termini di sicurezza al coinvolgimento delle diverse attività competenti per gli ambiti sanitario ambientale o per il patrimonio culturale citate dalla norma che si dovranno esprimere per gli aspetti di loro competenza. e) permane in ogni caso in capo al proponente l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi obbligo di acquisire gli i permessi pareri, nulla osta e/o autorizzazioni che necessitano secondo la normativa/e di settore generali e specifiche per tipologia di intervento; f) in ogni caso il consenso alla prosecuzione dei lavori o delle attività ha una validità temporale circoscritta alla sola fase procedurale legata alla definizione della VIA postuma di cui in ogni caso non anticipa gli esiti".

4. A fronte di tale quadro, la ricorrente ha formulato le seguenti censure in diritto:

- I Violazione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29, c. 3, d.lgs. 152/2006 - Eccesso di potere per violazione delle regole che fissano le competenze in materia di procedimenti autorizzatori ambientali - Eccesso di potere per contraddittorietà dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi azione amministrativa, in quanto è illegittima la prima parte della motivazione del diniego, per cui avendo il Comune di Iglesias, con il provvedimento prescrittivo-interdittivo 2607 del 19 gennaio 2022, sospeso l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi efficacia della segnalazione certificata di agibilità all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi utilizzo dei Reparti R200 e R210, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi istanza di prosecuzione sarebbe divenuta improcedibile, facendo anche riferimento alla risposta del Ministero ove si distingue tra VIA e autorizzazione.

Ma la tesi regionale è illegittima, poiché dal punto di vista concettuale l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi autorizzazione alla prosecuzione dei lavori o delle attività, che compete all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Amministrazione regionale rilasciare ex art. 29, comma 3, Codice dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Ambiente, riguarda la valutazione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi impatto di quei lavori o attività sull'Alfredo Scialò - Alice Riccardi ambiente, non anche le successive autorizzazioni.

Nonostante il chiarimento ministeriale, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Amministrazione regionale legge le considerazioni del Ministero, nel decidere sull'Alfredo Scialò - Alice Riccardi applicabilità dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29, comma 3 del Codice dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Ambiente, come se essa dovesse anche sostituirsi ad altre autorità ai fini delle autorizzazioni necessarie. Così ragionando, essa confonde le diverse fasi del complesso processo autorizzatorio, assorbendo o sovrapponendo quello iniziale e pregiudiziale, relativo alla valutazione ambientale ad essa spettante, con quello successivo di spettanza comunale, che è invece proprio escluso dal Ministero.

Negando la prosecuzione delle attività mediante l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi affermazione che l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29, comma 3, non può estendersi alla fase autorizzativa, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Amministrazione regionale compie un'Alfredo Scialò - Alice Riccardi illegittima intrusione nella sfera di competenza di altre amministrazioni.

La seconda parte motiva del diniego è riferita alla circostanza per cui "l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi art. 29, c. 3, prevede la possibilità di consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività, non l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi inizio di nuove attività, come risulta nel caso in questione, in cui i reparti oggetto di VIA postuma sono stati realizzati, ma risultano del tutto inattivi", richiamando anche qui a sostegno il parere del Ministero.

Anche l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi è illegittima, in quanto, in primo luogo, il Ministero si limita ad osservare che antecedente necessario allo svolgimento provvisorio, ex art. 29 c. 3, di lavori/attività, e quindi condizione per le valutazioni relative a detto svolgimento, è che tali lavori/attività devono essere "già in essere".

Se così è, la Regione non ha considerato, per un verso, che le attività dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi azienda non si sono mai interrotte, che già esiste e persiste una produzione della società nel sito industriale che interessa, e, per altro verso, che le attività da svolgere nei nuovi Reparti R200 e R210 sono in perfetta linea di continuità con le attività che lo stabilimento svolge già ordinariamente.

Ciò risulta sia dalla Relazione del Consulente Tecnico d'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Ufficio nominato dal T.A.R. Sardegna nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi originario giudizio promosso avverso il provvedimento autorizzatorio del Comune di Iglesias, da cui emerge che l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi attività produttiva da svolgere all'Alfredo Scialò - Alice Riccardi interno dei nuovi reparti è la stessa di quella svolta negli esistenti reparti: "È semplicemente duplicata: da alcuni locali o reparti raddoppia in altri".

E ciò è confermato dal titolo autorizzativo che, dal punto di vista ambientale, permette alla società ricorrente di svolgere la propria attività produttiva, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi Autorizzazione Unica Ambientale (di cui al d.P.R. 59/2013), rilasciata dalla Provincia del Sud Sardegna 13 con atto n. 323 del 6 ottobre 2017.

- II Violazione del principio del legittimo affidamento - Eccesso di potere per carenze istruttorie - Eccesso di potere per illogicità manifesta - Perplexità dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardi azione amministrativa.

5. Resiste in giudizio la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

6. Con ordinanza cautelare n. 147/2023 è stata respinta l'Alfredo Scialò - Alice Riccardi istanza cautelare per difetto del

requisito del periculum in mora, stante la natura economica del pregiudizio adombrato dalla ricorrente.

7. All'Alfredo Scialò - Alice Riccardiudienza pubblica del 20 marzo 2024, in vista della quale sono state depositate memorie e repliche, la causa è stata brevemente discussa e quindi trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato la motivazione, autosufficiente, per cui "l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiart. 29, c. 3, prevede la possibilità di consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività, non l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiinizio di nuove attività, come risulta nel caso in questione, in cui i reparti oggetto di VIA postuma sono stati realizzati, ma risultano del tutto inattivi". Tale motivazione è ulteriormente spiegata, in controdeduzione alle osservazioni procedurali della ricorrente, in quanto "la tesi della società collide esplicitamente col tenore letterale della disposizione in esame, che parla espressamente di "prosecuzione" e tale termine deve intendersi riferito allo stato di fatto in cui si trova il progetto, permettendo di portare a conclusione una fase già avviata, realizzando l'Alfredo Scialò - Alice Riccardievocato bilanciamento di interessi rispetto a quella parte dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiintervento che ha già determinato una modifica sull'Alfredo Scialò - Alice Riccardiambiente. Nessun bilanciamento è invece possibile su attività e lavori non ancora avviati, dato che in questo caso deve prevalere il principio di precauzione e, del resto, anche l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiinteresse economico dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiimprenditore non verrebbe adeguatamente tutelato se si consentisse l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiavvio di nuove linee di intervento che, in ipotesi, potrebbero essere interrotte in caso di esito negativo della valutazione ex post".

Nella fattispecie oggi all'Alfredo Scialò - Alice Riccardiesame del Collegio, infatti, la situazione fattuale, pacifica in causa, si caratterizza per aver la ricorrente inizialmente ottenuto un provvedimento abilitativo favorevole, poi annullato dal Consiglio di Stato per non essere stato preceduto dall'Alfredo Scialò - Alice Riccardiottenimento della VIA, in relazione alla realizzazione di due nuovi reparti produttivi nel medesimo stabilimento industriale, destinati a porre in essere attività analoghe a quelle già in corso di svolgimento - e regolarmente autorizzate - nei reparti già esistenti.

Ora, come sopra visto, a seguito del giudicato di annullamento, la ricorrente ha affermato che alcuna attività è stata intrapresa nei nuovi reparti, pur se realizzati, ed è stato avviato il procedimento di c.d. VIA postuma; nelle more della sua conclusione, la ricorrente ha richiesto il rilascio del provvedimento interinale previsto dall'Alfredo Scialò - Alice Riccardiart. 29, comma 3 del Codice dell'Alfredo Scialò - Alice RiccardiAmbiente, che, proprio per il caso di progetti realizzati in assenza di VIA, nelle more dello svolgimento del procedimento di VIA postuma, prevede che "l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiautorità competente" al rilascio della VIA postuma "può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale".

Controverso tra le parti, rispetto al profilo motivazionale del provvedimento sopra richiamato, è se il caso di specie rientri nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiambito applicativo della norma con riferimento alla prosecuzione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività, poiché è pacifico in causa che, nei nuovi reparti che ancora non hanno ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, non sia mai stata avviata alcuna attività.

La tesi della ricorrente è che, tuttavia, tale concetto debba essere riguardato alla luce della circostanza per cui in tali nuovi reparti debbono svolgersi attività del tutto identiche a quelle già in corso di svolgimento nei reparti esistenti e che compongono il medesimo stabilimento industriale: come detto sopra, è la stessa ricorrente a chiarire che, in sostanza, si tratta di duplicare l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività.

9. Tale tesi, pur argomentata, non può essere condivisa dal Collegio, non potendo essere sostenuta né sotto il profilo dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiinterpretazione letterale della norma, né del criterio di interpretazione teleologica, che la ricorrente individua, come indicato nel provvedimento impugnato nello "scopo (...) di realizzare un bilanciamento di interessi tra la produzione industriale e la tutela ambientale, e tale bilanciamento prescinderebbe dallo stato in cui si trova l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiiniziativa industriale, dovendosi considerare unitariamente la costruzione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiopera e il suo utilizzo" (cfr. doc. 4 Regione - osservazioni RWM a preavviso di diniego).

9.1. Sul piano letterale infatti, la norma è chiara nel riferirsi alla "prosecuzione dei lavori o delle attività" e tale norma, come è noto, assume natura eccezionale nell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiordinamento e deve, perciò, essere interpretata restrittivamente e secondo il rigoroso senso delle parole ivi contenute.

Ed invero, sul piano semantico, la tesi della Regione appare confermata dall'Alfredo Scialò - Alice Riccardiutilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" tra i concetti di lavori e attività, da riguardarsi perciò autonomamente.

Ciò perché, a ben vedere, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiistituto della prosecuzione dei lavori o dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività in corso del procedimento di VIA postuma assume natura doppiamente eccezionale: in primo luogo infatti, è già eccezionale la possibilità di ottenere la valutazione di impatto ambientale di un progetto successivamente all'Alfredo Scialò - Alice Riccardiavvio della realizzazione del progetto stesso, poiché tale valutazione è, invece, fisiologicamente propedeutica a tale avvio, configurandosi come una ulteriore ipotesi di eccezione al sistema quella per cui, in corso di ottenimento della VIA postuma, sia consentito al richiedente di proseguire nello svolgimento dei lavori o delle attività già intraprese.

Ed allora, se così è, nel caso di specie è pacifico in causa che, da un lato, i nuovi reparti siano già stati realizzati e i relativi lavori siano conclusi, mentre l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività che in essi deve essere esplicata non è mai stata

avviata e, dunque, sotto il profilo letterale, non può essere oggetto di autorizzazione alla "prosecuzione".

Né può dirsi che essa sarebbe una prosecuzione poiché, nel medesimo stabilimento industriale, altri reparti già svolgono la medesima attività, poiché tale assunto proposto dalla ricorrente disvela, in realtà, come la stessa società ritenga che l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività da svolgersi nei nuovi reparti non dovrebbe essere soggetta ad una nuova valutazione di impatto ambientale, il che però contrasta con la sentenza del Consiglio di Stato, ormai passata in giudicato. In tal senso, appare al Collegio infatti che se le attività da svolgersi nei nuovi reparti necessitano di una valutazione di impatto ambientale nuova e diversa rispetto ai titoli autorizzatori, anche sotto il profilo ambientale, già posseduti dalla ricorrente per lo stabilimento, tali attività, per quanto identiche a quelle già svolte, debbano necessariamente essere riguardate come nuove attività pur se della medesima tipologia di quelle già praticate nello stabilimento; e, se così è, si coglie allora come le stesse, autonomamente considerate, non possano essere oggetti di autorizzazione alla prosecuzione, poiché mai avviate.

9.2. Da tale ultima considerazione si può muovere per ritenere che, altresì, la tesi qui esposta sia conforme anche al criterio di interpretazione teleologico della norma in discorso.

La finalità è senz'Alfredo Scialò - Alice Riccardialtro quella esposta dalla ricorrente di "bilanciamento di interessi tra la produzione industriale e la tutela ambientale", ma, tuttavia, tale esigenza non è rinvenibile nel caso che occupa.

Ciò poiché la ricorrente può affermare tale assunto unicamente considerando "unitariamente la costruzione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiopera e il suo utilizzo", il che tuttavia è da escludersi, alla luce di quanto sopra già rilevato.

Nuovamente, appare pretermessa tout court, dalla lettura della ricorrente, la necessità, accertata in via definitiva in sede giurisdizionale, del ricorso alla VIA per lo svolgimento delle attività da porre in essere nei nuovi reparti: ed allora, se così è, ciò che interinalmente può essere autorizzata, proprio in via eccezionale e per tutelare l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiaffidamento del privato che ha già posto in essere l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività in assenza di VIA, pur se valutando i rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale (art. 29, comma 3 cit.), è la sola prosecuzione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività, ma non anche l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiavvio di essa.

Perdono anche di rilevanza, alla luce delle superiori argomentazioni, le questioni proposte dalla ricorrente in memoria in relazione al principio di precauzione, che la Regione ha richiamato nel suo provvedimento, con le quali la ricorrente sostiene che nel caso di specie non vi sarebbe alcun rischio ambientale.

Il principio di precauzione non appare richiamato nella motivazione del provvedimento in relazione all'Alfredo Scialò - Alice Riccardieffettiva possibile sussistenza dei "rischi ambientali" di cui alla seconda parte della norma in esame, bensì per spiegare la ragione per cui non vi sono i presupposti per applicare la norma già a monte, non sussistendo una attività già in corso che debba proseguire.

Si vuol dire che il principio di precauzione, quale criterio guida della scelta del legislatore, impone evidentemente di interpretare restrittivamente la norma ai soli casi di attività già in essere, poiché in tal caso, valutati i rischi, il principio di precauzione (e in realtà anche di prevenzione) può subire una compressione per riconoscere una forma di tutela interinale all'Alfredo Scialò - Alice Riccardiinteresse del privato alla prosecuzione dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiattività già intrapresa.

Ma, in assenza di tale ultima condizione, è evidente che si riespandono pienamente i principi di prevenzione e precauzione, da cui discende che, evidentemente, una attività di cui debba essere previamente valutato l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiimpatto ambientale non possa iniziare prima di tale valutazione.

10. Tutte le superiori considerazioni determinano altresì l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiinfondatezza del secondo motivo di ricorso, non ravvisandosi alcuna violazione del legittimo affidamento della ricorrente.

11. In conclusione, le argomentazioni rese in relazione al profilo motivazionale del provvedimento qui esaminato sono sufficienti ai fini della reiezione del ricorso, in quanto, trattandosi di provvedimento plurimotivato, nel quale ciascuna delle motivazioni poste a fondamento dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiesclusione si pone in termini di autosufficienza, deve trovare applicazione il principio di diritto per cui "allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'Alfredo Scialò - Alice Riccardiaccertamento dell'Alfredo Scialò - Alice Riccardiinattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni" (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2017, n. 5473; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 683).

Il ricorso deve perciò essere rigettato siccome infondato.

Le spese del giudizio, stante la complessità fattuale e giuridica della vicenda, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Alfredo Scialò - Alice Riccardiautorità amministrativa.

(Omissis)